RG. n. 1772\2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello nella persona dei seguenti magistrati

Dott.	ROBERTO VIGNATI	Presidente
Dott.ssa	ERNESTA OCCHIUTO	consigliere relatore
Dott.ssa	PAOLA POLI	giudice ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'Appello iscritta al n. RG 1772\2016, avverso la sentenza n. 45\2016 del Tribunale di Sondrio, promossa da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (C.F. 80237250586) **e DTL di Sondrio - Lecco** (C.F. 80001840141), rispettivamente in persona del Ministro e in persona del Direttore *p.t.,* con l'avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliati presso la stessa , Via Freguglia n. 1, Milano;

APPELLANTE

CONTRO

FEDERAZIONE PROVINCIALE USB DI SONDRIO (C.F.93020270141), in persona del legale rappresentante Francesco Beltrama, con l'avv. Giovanni Agostini, come da procura del 25.3.16 a margine del ricorso ex art. 28 L. 300\70, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, Via Mazzini 54\B, Sondrio;

APPELLATO

*

CONCLUSIONI

Per parte appellante come da ricorso depositato il 9.12.16.
Per parte appellata come da memoria di costituzione depositata il 12.3.17.

*

FATTO E DIRITTO

L'appellante, come indicato in epigrafe, ha impugnato la sentenza n. 45\2016 del Tribunale di Sondrio, est. dott.ssa Claudia Marra, chiedendone la riforma parziale.
La sentenza in oggetto si è pronunciata sul ricorso in opposizione *ex* art. 28 della l. 300 del 1970 comma 3 proposto dal Ministero del Lavoro e dalla DTL di Sondrio contro il decreto del Tribunale di Sondrio n. 209/2016.

Ciò premesso è innanzitutto necessario ricostruire la vicenda in oggetto.

Firmato Da: OCCHIUTO ERNESTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25356c50b97f2c479ad4d8f172f67560 - Firmato Da: VIGNATI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef7

FEDERAZIONE PROVINCIALE USB DI SONDRIO (a seguire semplicemente *USB)* in data 1.10.15 aveva domandato alla DTL territoriale di poter ottenere copia dei tabulati riguardanti l'attività ispettiva esterna relativa agli anni 2014 e 2015, in particolare veniva chiesto di "*ottenere copia dei tabulati riguardanti il numero delle ispezioni assegnate e quelle effettivamente lavorate con specificazione dei criteri di assegnazione delle stesse per qualità, il numero dei chilometri percorsi con il mezzo proprio, il numero delle ore di missioni percepite, le ore di lavoro straordinario in orario "non canonico" dedicato esclusivamente all'attività esterna, i nominativi degli ispettori che fanno coppia fissa e che escono da soli*".
La DTL aveva risposto che i dati richiesti erano sempre disponibili in forma macroaggregata e anonima ma non in forma disaggregata, in quanto riferibili a lavoratori individuabili.

Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata dall'opponente, odierno appellante, relativa ai vizi procedurali della fase sommaria svolta davanti al Giudice di prima istanza, ma ha comunque concluso, nel merito, per l'infondatezza dell'opposizione, reputando sussistere la condotta antisindacale denunciata.
Il Tribunale ha accertato che la dichiarazione di contumacia emessa dal primo giudice sul presupposto erroneo della rituale notificazione sia del decreto di fissazione di udienza che del ricorso introduttivo, circostanza che invece non si è verificata, pertanto ha ritenuto che il decreto del primo giudice fosse viziato per mancata corretta instaurazione del contradditorio e per tale motivo lo ha revocato.
Nel merito ha ritenuto sussistere la condotta antisindacale denunciata dalla Federazione USB e ha pertanto ordinato la cessazione della condotta antisindacale.
Più precisamente, revocato il suddetto decreto e accertata nel merito la condotta antisindacale, ha ordinato alla DTL di Sondrio e Lecco e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ciascuna per quanto di propria competenza, di cessare la condotta antisindacale, fornendo copia dei tabulati richiesti ove non già forniti all'attuale parte opposta, nel rispetto delle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" del Garante per la protezione dei dati personali.

Il giudice di prime cure ha rilevato che la richiesta del Sindacato trova fondamento nell'art. 6 lett. A del CCNL 1998/2001, il cui comma 1 prevede che ciascuna "*amministrazione fornisce - anche a richiesta- tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro*"; il comma 3 prevede che le amministrazioni "*nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati nonché su tutte quelle domandate alla contrattazione fornisce un'informazione successiva*" alle OO.SS. come individuate *ex* art. 8 del CCNL, e che rientrano nell'ambito di tale informazione successiva specificatamente "*la distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni*", oltreché tutte le altre materie menzionate dall'art. 6 comma 3 del CCNL 1998/2001.
Ha evidenziato che ai sensi del medesimo articolo le Amministrazioni forniscono ai sindacati interessati adeguate informazioni e che ai sensi dell'art. 11 CCNL applicato il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di buona fede e correttezza e orientato alla prevenzione dei conflitti.
Ha altresì precisato che le suddette disposizioni devono essere contemperate con la tutela della *privacy* dei lavoratori, e dunque con quanto previsto dal d. lgs. 196 del 2003, in particolare all'art. 11 coma 1 lett. d) e e), all'art. 19 comma 3 e all'art. 25, oltreché con la delibera n. 23 del 14 giugno 2007, con cui sono state indicate dal Garante le Linee guida in materia di trattamento per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, nella quale, al punto 5.2. rubricato "*Rapporti con le organizzazioni sindacali*", è scritto che "*ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche*

Firmato Da: OCCHIUTO ERNESTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25356c50b97f2c479ad4d8f172f67560 - Firmato Da: VIGNATI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef7

quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. E' il caso ad esempio delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione di trattamenti accessori".

Firmato Da: OCCHIUTO ERNESTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25356c50b97f2c479ad4d8f172f67560 - Firmato Da: VIGNATI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef7

Ha ulteriormente precisato che nella disposizione della clausola n. 6 del CCNL 1998/2001, non è previsto espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale, né si rinviene una disposizione siffatta in uno degli accordi integrativi agli atti sottoscritto da entrambe le parti, che pertanto il direttore della DTL avrebbe dovuto comportarsi come preannunciato con la nota del 19 novembre 2015, provvedendo cioè a raccogliere i dati "*compatibilmente con le esigenze di assemblaggio ed epurazione dei dati non comunicabili*". Ha chiarito che nel caso di specie l'informazione richiesta riguardava essenzialmente i nominativi degli ispettori che fanno coppia fissa e che escono da soli, in quanto, per il resto, la richiesta dell'Usb non faceva riferimento alla pretesa di avere dati nominativi ma solo numerici, seppure differenziati per ciascun ispettore, senza tuttavia chiedere l'indicazione del nome e del cognome degli ispettori, che potevano essere indicati in forma numerica o comunque tale da garantire l'anonimato. Ha evidenziato, al riguardo, che il sindacato non ha contestato l'eventuale epurazione di dati non comunicabili e di assemblaggio e che ciò nonostante i dati non sono stati forniti alla O.S. (verbale della riunione del 4 aprile 2016, sottoscritto dal Direttore, il quale in quella sede, ha qualificato i dati richiesti dalla O.S. come "*numerici ed aggregati*" e non disaggregati, ma che ha comunque ritenuto non ostensibili, in quanto riferibili a lavoratori individuabili, con ciò richiamando il provvedimento del Garante 1417809). Il giudice di prime cure ha ritenuto che il Direttore avrebbe dovuto epurare i dati nominativi ma che tuttavia, per il resto, anche le Linee Guida deliberate dal Garante devono essere interpretate nell'ottica di un contemperamento di diritti della riservatezza dei lavoratori e di informativa delle OO.SS., informativa che non può essere preclusa in ragione di un mero e non meglio specificato pericolo che pur consegnando dati numerici ed aggregati possano comunque essere individuabili i lavoratori.
Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistere l'elemento oggettivo della condotta antisindacale e cioè la violazione del diritto di informativa della O.S. di cui all'art. 6 comma 3 del CCNL 1998-2001.
Sul punto il giudice di primo grado ha altresì evidenziato:
che la condotta del Direttore è stata fortemente contraddittoria, alternando aperture (per lo più in momenti di agitazione del sindacato, come si evince dal verbale del 13 novembre 2015 e dalla nota del 30 dicembre 2015, a cui era seguita la revoca di uno sciopero da parte della O.S, come risulta dal. doc. 10 allegato al ricorso rg 82/2016, agli atti), a chiusure, che palesano un modo di relazionarsi con il sindacato che non pienamente rispondente ai canoni di cui all'art. 11 del CCNL 1998/2001 succitato;
che per la giurisprudenza consolidata non occorre, in sede di accertamento ex art. 28 della l. 300 del 1970, accertare uno specifico intento lesivo del datore di lavoro, infatti "per integrare gli estremi della condotta antisindacale" di cui all' art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300, è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali.

L'appellante ha dedotto innanzitutto che la nullità del decreto del Tribunale e l'intervenuta revoca dello stesso, disposta dalla sentenza in oggetto, è ostativa alla trattazione del merito della vicenda, che pertanto erroneamente il Tribunale ha trattato la causa nel merito, stante la presenza del suddetto vizio processuale ritenuto insanabile.
Ha poi rilevato che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere una condotta antisindacale da parte delle appellanti.

In particolare ha rilevato che i dati richiesti da USB riguardavano lo svolgimento e le modalità delle ispezioni e la programmazione degli accessi ispettivi, e nulla avevano a che vedere con i trattamenti accessori o con gli emolumenti percepiti a titolo di missione, che la programmazione non può essere oggetto di contrattazione sindacale.
La parte appellante ha lamentato l'ingerenza del sindacato nell'attività di gestione e rilevato che non esistono disposizioni normative o contrattuali che legittimano la trasmissione in forma nominativa di informazioni relative alle ore di straordinario o ad altri emolumenti per il lavoro svolto dai dipendenti delle PA.

Firmato Da: OCCHIUTO ERNESTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25356c50b97f2c479ad4d8f172f67560 - Firmato Da: VIGNATI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef7

L'appellante ha inoltre dedotto l'erroneità della sentenza tanto nella parte in cu sostiene che la richiesta di USB non faceva riferimento alla pretesa di avere dati nominativo ma solo numerici, quanto dove condanna l'amministrazione in base all'asserito mancato riscontro del fatto che i dati fossero disponibili presso gli uffici di contabilità.
Più precisamente, gli appellanti hanno sostenuto che durante le riunioni sindacali, per le quali non sussiste un obbligo di verbalizzazione, veniva comunicata la disponibilità a fornire i dati richiesti in forma aggregata.
Infine ulteriormente parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza: a) dove condanna l'amministrazione a trasmettere i dati secondo le guide del garante della Privacy. Secondo la difesa dell'Amministrazione il giudice avrebbe dovuto accertare l'impossibilità di condivisione dei dati come richiesti, in quanto in contrasto tanto nei contenuti quanto nelle modalità con quanto stabilito dalla Linee Guida; b) in punto di accertamento dell'elemento oggettivo della condotta antisindacale nella violazione dell'art. 6 comma 3 suddetto. Ha infine domandato la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

L'appellato, regolarmente costituitosi ha resistito, insistendo per la conferma della sentenza e il rigetto dell'appello.

All' udienza del 12.4.17 le parti discutevano la causa e all'esito veniva data pubblica lettura del dispositivo come in calce.

Tutto ciò premesso, l'appello è infondato e deve essere disatteso per le seguenti ragioni.

Il primo motivo di appello dedotto dall'appellante non è degno di pregio e non può essere accolto.
Il Tribunale nel giudizio di opposizione si è pronunciato con sentenza sulla pretesa fatta valere da USB nella fase sommaria.
In tale giudizio di opposizione il Tribunale ha quindi conosciuto della vicenda con cognizione piena; il fatto che abbia revocato il decreto non inficia, né tantomeno limita, la cognizione del giudice di prime cure, indipendentemente dal motivo della revoca, sia esso di ordine processuale o sostanziale.
Infatti, il giudice qualora ritenga a qualsiasi titolo viziato o carente dei presupposti normativi il titolo originario (il decreto) può revocarlo ed entrare nel merito della vicenda, ove richiesto dalle parti nell'atto introduttivo, senza che tale modalità possa ledere in qualche modo il contraddittorio e il diritto di difesa delle parti, e anzi in ossequio al principio di economicità del giudizio.

I restanti motivi di appello, inerenti al merito del giudizio, devono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e conseguenziali.
Infatti, parte appellante, riproponendo le argomentazioni già dedotte innanzi al giudice di prime cure, ripercorre l'*iter* logico argomentativo della sentenza, adducendone l'erroneità.
Innanzitutto occorre chiarire che solo nel corso del giudizio l'amministrazione ha fornito i dati richiesti in forma aggregata e anonima sia con riferimento a USB di Sondrio che di Lecco, dati che inizialmente erano stati negati anche nella forma anonima.
Occorre poi precisare che, contrariamente a quanto sembrerebbe affermare l'amministrazione, la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice è corretta e completa in quanto tiene conto tanto delle risultanze documentali quanto delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza.
Il sindacato in data 1.10.15 richiedeva, al fine di valutare la distribuzione dei carichi di lavoro per ciascun ispettore, le seguenti informazioni: numero di ispezioni assegnate ed effettuate, indicazione dei criteri di assegnazione delle stesse per qualità, numero dei km percorsi utilizzando il mezzo proprio, numero delle ore di missione percepite, numero di ore di lavoro straordinario relativo alla sola attività di ispezione esterna, nominativi degli ispettori usciti in coppia e di quelli usciti individualmente.

Firmato Da: OCCHIUTO ERNESTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25356c50b97f2c479ad4d8f172f67560 - Firmato Da: VIGNATI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef7

L'amministrazione ancora in data 19.11.15 dichiarava, tra l'altro, che avrebbe provveduto alla raccolta dei dati ufficiali richiesti appena possibile, compatibilmente con le esigenze di assemblaggio ed epurazione da dati non comunicabili.
Al riguardo l'amministrazione ha evidenziato di aver fatto presente al sindacato che i dati in forma macro aggregata fossero stati sempre disponibili negli uffici contabilità di Lecco e di Sondrio.
Tale affermazione tuttavia è risultata priva di risconti e smentita dalla stessa condotta dell'appellante essendo stati i dati in forma macro aggregata consegnati solo nel corso del giudizio.
In data 19.1.16 ancora non erano stati forniti al sindacato i dati richiesti, né in forma aggregata né tantomeno in forma disaggregata.
L'amministrazione aveva infatti dichiarato di non poter fornire i dati numerici e aggregati richiesti riferibili ai lavoratori individuabili in quanto in contrasto con le linee guida del Garante (in data 4.4.16 doc. 17 appellanti, opposizione).
In data 6.4.16 si svolgeva la prima udienza innanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 28 L. n. 300\70.
Nonostante l'esito del giudizio, che accoglieva il ricorso, l'amministrazione non consegnava i documenti in oggetto, conseguentemente il sindacato notificava atto di precetto e intraprendeva l'esecuzione forzata per la consegna.
Solo a seguito di tale esecuzione forzata l'amministrazione consegnava parte dei dati in oggetto (luglio 2016), dati che venivano ritenuti dal sindacato sufficienti per Sondrio ma non per Lecco.
Successivamente, in sede di udienza innanzi al giudice dell'opposizione, l'amministrazione, non aderiva alla proposta transattiva formulata dal giudice consistente nella consegna dei dati riferiti a Lecco in maniera analoga a quella utilizzata per l'ufficio di Sondrio.

Correttamente dunque il Tribunale ha ritenuto sussistere la condotta antisindacale consistente nella violazione del diritto di informativa di cui all'art. 6 comma 3 CCNL 1998\2001, concretizzatasi nel rifiuto prolungato di consegnare tempestivamente i dati richiesti tanto nella forma aggregata quanto in quella disaggregata.
In tale contesto l'amministrazione ha tenuto una condotta ostativa e contraddittoria, paventando aperture, evidentemente finalizzate ad evitare agitazioni sindacali, e ponendo in essere tuttavia un sostanziale atteggiamento di chiusura, non rispettoso del dovere di trasparenza, correttezza e collaborazione.
Inoltre, occorre precisare che la richiesta del sindacato si fonda sul su menzionato art. 6 lett.A) , in base al quale "*ciascuna amministrazione fornisce, anche a richiesta, tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro*".
Cio' premesso l'amministrazione pur avendo manifestato inizialmente la disponibilità alla consegna dei documenti richiesti, sebbene non in forma disaggregata, non ha tuttavia poi consegnato neanche quelli in forma aggregata e anonima.
Per ottenere la consegna di tali documenti il sindacato ha dovuto adire l'A.G. e poi intraprendere un'esecuzione forzata, e soltanto nelle more del giudizio, all'esito del opposizione ha ottenuto la consegna completa dei dati, sempre in forma aggregata e anonima.
La condotta tenuta dall'amministrazione non può che essere considerata antisindacale, essendosi la stessa di fatto rifiutata di consegnare i dati richiesti dal sindacato, anche nella sola forma anonima (e pertanto non lesiva delle linee guida del Garante), e avendo tenuto un comportamento contraddittorio e non collaborativo.
Sul punto poi si deve rilevare che non risulta che l'appellata abbia contestato la prospettazione dell'amministrazione di epurare i dati non comunicabili e di fornire i dati in forma numerica e aggregata, né che quest'ultima abbia provato di aver messo a disposizione dell'appellata i suddetti dati o di essersi concretamente offerta di consegnarli.
D'altra parte, non si vede come la consegna dei dati in forma anonima possa determinare un'ingerenza nel potere organizzativo dell'amministrazione, trattandosi invece di informazioni necessarie al sindacato al fine di determinare in modo condiviso i criteri per la ripartizione tra il personale delle somme a questo destinate dal dl n.145\13.

Firmato Da: OCCHIUTO ERNESTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25356c50b97f2c479ad4d8f172f67560 - Firmato Da: VIGNATI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef7

Quanto all'elemento soggettivo della condotta si rammenta che a seguito della pronuncia n. 5295 del 12.6.1997 delle SU della Corte di Cassazione (poi confermata anche da Cass. 1.12.1999, n. 13383; Cass. 22.2.2003, n. 2770; Cass. 22.4.2004, n. 7706) è stato accolto l'orientamento favorevole all'irrilevanza dell'intenzionalità della condotta del datore di lavoro per configurare la sua antisindacalità.
Si consideri poi ulteriormente che nel caso di specie l'antisindacalità della condotta muove dalla previsione di cui al suddetto art. 6 e assume pertanto natura contrattuale, conseguentemente non necessita dell'accertamento dell'elemento soggettivo.
E' infine corretta la condanna dell'appellante alle spese di giudizio disposta dal Tribunale in ragione della soccombenza di quest'ultima.
Infatti, revocato il decreto, all'esito dell'espletamento del giudizio a cognizione piena svolto dal giudice di prime cure, è stata accertata la fondatezza della pretesa dell'odierna appellata.
Quanto alle spese del grado, considerata la natura delle parti coinvolte, la peculiarità della vicenda, l'intervenuta consegna dei dati nelle more del giudizio, la particolarità fatti accertati, si ritiene debbano essere interamente compensate.

P.Q.M.

respinge l'appello, conferma la sentenza impugnata n. 45\2016 del Tribunale di Sondrio, compensa integralmente le spese del grado.
Milano, 12.4.2017

Il presidente
Dott. Roberto Vignati

Il consigliere estensore
Dott.ssa Ernesta Occhiuto

Firmato Da: OCCHIUTO ERNESTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25356c50b97f2c479ad4d8f172f67560 - Firmato Da: VIGNATI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef7